Ordinanza del 02/02/2021 n. 2242 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

RILEVATO

che:

1. In data (XXXXX), (XXXXX), madre dell'odierno ricorrente, con atto notarile ha stipulato, congiuntamente al marito (XXXXX), un contratto di permuta, con il quale ha trasferito ad un terzo imprenditore la proprieta' di un terreno edificabile e di alcuni fabbricati, in parte di proprieta' comune ed in parte di proprieta' esclusiva, su di esso insistenti, verso la cessione di alcuni degli immobili che l'impresa avrebbe costruito sull'area cedutale.

Il contratto di permuta era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio all'impresa, da parte del Comune di (XXXXX), della concessione edilizia nel termine perentorio di 9 anni dalla stipula del contratto. L'accordo prevedeva che, a titolo di parziale corrispettivo del trasferimento dei beni in permuta, ed in aggiunta alle unita' immobiliari a costruirsi, l'impresa dovesse corrispondere ai cedenti la somma complessiva di Euro 154.937,07 (Euro 51.645,69 alla stipula del contratto preliminare di permuta del 19 novembre 2001 ed Euro 103.291,38 in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla stipula del contratto definitivo del 14 gennaio 2002). Tale importo totale, ai sensi della clausola n. 3 del contratto, sarebbe stato comunque trattenuto dai cedenti anche nel caso di mancato avveramento della condizione di efficacia della permuta, in tal caso venendo imputato nella sua totalita' ad indennizzo, a favore di questi ultimi, del mancato utilizzo degli immobili di loro proprieta' nella pendenza del termine sospensivo convenuto.

1.1. Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate ha notificato nel 2008 a (XXXXX), coerede di (XXXXX), nel frattempo defunta, un avviso di accertamento, avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dalla de cuius per l'anno d'imposta 2002, a seguito dell'imputazione, a titolo di "reddito diverso", dell'imponibile costituito dalla quota, di Euro 77.468,00, di sua spettanza del corrispettivo incassato dai cedenti in esecuzione del contratto di permuta in questione.

La pretesa dell'Ufficio era infatti fondata sul rilievo che la dante causa, in regime di comunione dei beni con il coniuge, nell'anno 2002 avesse percepito la somma corrispondente alla meta' del complessivo parziale corrispettivo della permuta, da imputarsi quale reddito derivante dall'assunzione di obblighi di "fare, non fare o permettere", ai sensi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera l), da assoggettarsi pertanto a tassazione ordinaria.

(XXXXX), in qualita' di coerede di (XXXXX), ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Bari.

1.2. Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio (XXXXX) ha iscritto a ruolo la somma di Euro 17.559,00 e l'agente per la riscossione della Provincia di (XXXXX) ha notificato la cartella esattoriale alla medesima (XXXXX).

Con ricorso proposto dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Bari la contribuente ha impugnato anche la cartella di pagamento.

1.3. La CTP di Bari, riuniti i due giudizi, li ha accolti parzialmente, ritenendo che il reddito accertato andasse assoggettato a tassazione separata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 16 (ora 17), comma 1, lettera i), ("indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni"), costituendo un "risarcimento per il mancato utilizzo del terreno promesso in vendita, sottoposta a condizione sospensiva per tutta la durata del contratto".

1.4. La contribuente ha allora proposto appello principale contro la sentenza di primo grado, e l'Ufficio ha introdotto appello incidentale.

L'adita Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 44/09/12, depositata il 12 aprile 201, ha accolto sia l'appello incidentale sia, in parte, l'appello principale, ritenendo che l'importo percepito dalla de cuius andasse assoggettato a tassazione ordinaria, come reddito diverso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera l), quale corrispettivo dell'assunzione di obblighi di "fare, non fare o permettere", e ma rideterminandolo in Euro 51.645,65.

1.5. La contribuente ha dunque proposto ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, nella parte a se' sfavorevole, affidandolo a cinque motivi.

L'Ufficio si e' costituito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697 e 179 c.c., nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 37 e 38, anche in relazione all'articolo 53 Cost., per avere il giudice a quo ritenuto che dalle pattuizioni contenute nel contratto di permuta potesse presumersi che i coniugi (XXXXX)- (XXXXX) avessero percepito gli importi in esso indicati, nonostante fossero circostanze pacifiche e non contestate che la condizione sospensiva apposta al contratto non si era mai verificata; che parte della somma era stata percepita nell'anno d'imposta 2001 e non in quello, il 2002, oggetto dell'accertamento; che poco tempo dopo la stipula del contratto di permuta erano intervenuti il decesso del marito (XXXXX) e l'interdizione giudiziale della moglie (XXXXX); che solo una parte dei beni oggetto della permuta erano in comproprieta' dei coniugi, essendo gli altri di proprieta' esclusiva del solo (XXXXX).

2. Con il secondo motivo, la contribuente lamenta l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nonche' la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., sotto il profilo del cosiddetto divieto di doppia presunzione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, formulato in subordine all'ipotesi di mancato accoglimento dei primi due, la ricorrente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 16 (ora articolo 17), comma 1, lettera i), e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera l), ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo qualificato la somma de qua come corrispettivo per l'assunzione di obblighi di "fare, non fare e permettere" ed averla assoggettata a tassazione ordinaria, anziche' quale indennita' percepita a titolo di risarcimento del danno, consistente nella perdita di redditi e da sottoporre a tassazione separata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ripropone dichiaratamente, sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le questioni di cui al terzo motivo, nonche' la circostanza che il giudice a quo abbia affermato nella motivazione che la sentenza di primo grado avesse qualificato la somma imponibile come plusvalenza disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera b), quando, al contrario, la CTP aveva inquadrato la somma in questione " nel dettato del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 1, lettera i), e quindi soggetta a tassazione separata, poiche' trattasi di somma erogata a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo del terreno promesso in vendita, sottoposta a condizione sospensiva per tutta la durata del contratto". La stessa censura e' proposta contemporaneamente sotto il profilo dell'asserita nullita' della sentenza d'appello, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4,.

5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 12, commi 1 e 3, e articolo 24, comma 1, in quanto il ruolo e la cartella di pagamento riportano quale soggetto passivo dell'imposta l'attuale ricorrente, (XXXXX), coerede della defunta (XXXXX), unica effettiva debitrice.

6. Il primo motivo e' inammissibile, innanzitutto perche' non coglie la ratio decidendi esposta nella motivazione della sentenza impugnata.

Infatti, nel corpo del motivo, la ricorrente censura l'erronea attribuzione dell'onere della prova sul presupposto che il giudice d'appello abbia ritenuto operante la presunzione legale relativa che i pagamenti da parte del terzo ai coniugi (XXXXX)- (XXXXX) siano avvenuti alle scadenze e nella misura prevista dalle pattuizioni contrattuali incontestate. Tuttavia, la lettura del complesso della motivazione evidenzia come sul punto il giudice a quo, senza individuare alcuna norma istitutiva di un'ipotetica presunzione relativa ex lege, abbia piuttosto effettuato una libera valutazione dei fatti di causa, ed in particolare del contenuto del contratto di permuta, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire il fondamento di una presunzione solo logica, quindi semplice, dalla quale dedurre, in via inferenziale, le circostanze dell'avvenuto incasso delle

somme in questione, senza che dall'apporto istruttorio della contribuente siano emerse evidenze contrastanti con tale conclusione.

Pertanto, ove la ricorrente avesse voluto criticare la correttezza di tale ragionamento inferenziale, assumendo che siano sussunti erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravita', precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, avrebbe dovuto eventualmente censurare la decisione con riferimento al parametro di cui all'articolo 2727 c.c., e, soprattutto, all'articolo 2729 c.c., evidenziando in ipotesi la carenza degli elementi di gravita', precisione e concordanza dei dati indiziari e quindi l'eventuale criticita' del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. 16/11/2018, n. 29635; Cass. 04/08/2017, n. 19485), fermo restando comunque che "In sede di legittimita' e' possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., solo allorche' ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, pero', inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso." (Cass. 13/02/2020, n. 3541). Ma tale contenuto critico specifico non si ricava dal motivo.

Fermo quanto premesso, deve altresi' rilevarsi che il motivo e' altresi' inammissibile laddove, elencando una serie circostanze che avrebbero costituito la prova contraria, offerta dalla contribuente, le definisce pacifiche e non contestate, senza tuttavia allegare specificamente in ordine ai presupposti della loro mancata contestazione in giudizio. Infatti, " Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericita' o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto." (Cass. 22/05/2017, n. 12840), cio' che non e' avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, riguardo la stessa allegazione, nei giudizi di merito, delle circostanze che si assumono incontestate, e della relativa documentazione eventualmente depositata a loro sostegno, il motivo non integra neppure i requisiti di contenuto-forma, di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d'inammissibilita' del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonche' dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. U., 03/11/2011, n. 22726).

Generico, poi, e quindi ulteriormente inammissibile, e' il motivo nella stessa allegazione delle circostanze, con particolare evidenza riguardo alla proprieta', comune o esclusiva, dei beni oggetto della permuta, anche con riferimento all'ipotetica incidenza quantitativa che ciascuno di essi avrebbe esercitato sulla determinazione contrattuale del corrispettivo e comunque dell'imponibile accertato. Inoltre, in parte qua, il motivo neppure attinge la ratio decidendi espressa dalla CTR nella motivazione, secondo la quale nell'atto de quo "risultano indistinti gli immobili ed i relativi corrispettivi, inoltre, e' specificamente indicato che il corrispettivo va in parti uguali ed indiviso ai due coniugi, in comunione di beni".

Infine, in ordine alla circostanza che una parte del corrispettivo, imputato quale reddito alla dante causa della ricorrente, sia stata pagata nell'anno d'imposta 2001, in occasione della stipula del preliminare, e non nell'anno d'imposta 2002, oggetto dell'accertamento qui controverso, e' inammissibile anche perche' neppure attinge la specifica ratio decidendi esposta sul punto nella sentenza impugnata, che ha gia' rideterminato il reddito diverso "per l'anno 2002", riducendolo rispetto a quello accertato nell'atto impositivo (cfr. pagg. 7 ed 11 motivazione).

7. Il secondo motivo e' inammissibile, nella parte in cui censura pretesi vizi della motivazione con riferimento non ad un fatto storico specificamente e singolarmente individuato, ma ad un complessivo e generico " punto decisivo della controversia", nella sostanza individuato nella qualificazione giuridica del presupposto dell'imposizione e nella conseguente applicazione della tassazione ordinaria e non separata, con relativi effetti nella quantificazione dell'imposta. Occorre invero premettere che a questo giudizio si applica ratione temporis (in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata) il seguente testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: "5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.". Ebbene, nel corpo del motivo non solo non viene individuato specificamente alcun fatto storico del quale si lamenti l'insufficiente motivazione di cui alla rubrica, ma neppure viene individuata puntualmente la pretesa insufficienza motiva (che peraltro dovrebbe riferirsi agli aspetti fattuali, e non giuridici, della fattispecie controversa), limitandosi il ricorrente, nella sostanza, a riproporre alcune delle proprie argomentazioni, in diritto ed in fatto, dissonanti da quelle della CTR.

Quanto poi alla censura, pure contenuta nel secondo motivo, relativa alla presunzione semplice applicata dal giudice d'appello in ordine alla percezione del reddito in questione da parte della dante causa della ricorrente, richiamato quanto gia' argomentato a proposito del primo motivo, deve rilevarsi che nel mezzo in trattazione le enunciazioni in ordine alla pretesa carenza dei requisiti di cui all'articolo 2729 c.c., sono declinate sovrapponendo in maniera inestricabile critiche alla motivazione e pretese violazioni di legge, con una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che da' luogo all'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Inoltre, le medesime critiche sono esposte in maniera del tutto astratta ed assertiva, senza evidenziare specificamente il singolo punto del ragionamento inferenziale che non sarebbe in linea con le prescrizioni dell'articolo 2729 c.c.. Quanto poi alla dedotta violazione del preteso divieto delle doppie presunzioni, la censura e' di per se' infondata, poiche' questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire che nel sistema processuale non esiste il divieto delle c.d. presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non e' riconducibile ne' agli articoli 2729 e 2697 c.c., ne' a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. 01/08/2019, n. 20748).

Infatti, la sussistenza nell'ordinamento del cosiddetto "divieto di presunzioni di secondo grado o a catena", e' stata esclusa in quanto: "a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o "divieto di doppie presunzioni" o "divieto di presunzioni di secondo grado o a catena"), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, e' inesistente, perche' non e' riconducibile ne' agli evocati articoli 2729 e 2697 c.c., ne' a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come e' stato piu' volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o piu' presunzioni (anche non legali), purche' "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'articolo 2729 c.c., puo' legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea - in quanto, a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015);" (Cass. 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3).

Inoltre, la censura in questione e' comunque inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto. Infatti, dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata si evince che la CTR ha fatto ricorso alla presunzione semplice in ordine alla percezione delle somme oggetto delle obbligazioni contrattuali che scadevano nell'anno d'imposta accertato, mentre le ulteriori conclusioni che hanno condotto alla qualificazione ed alla quantificazione dell'imponibile ai fini fiscali derivano piuttosto dall'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

Ed in tema di ermeneutica contrattuale, "l'accertamento della volonta' delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita' solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui' agli articoli 1362 e ss. c.c.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma e' tenuto, altresi', a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali" (Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 16/01/2019, n. 873). Nel caso di specie, il motivo non contiene tali necessarie e specifiche indicazioni e non e' quindi ammissibile.

8. Il terzo motivo e' inammissibile, perche' il ricorrente, sotto la rubricazione della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 16 (ora articolo 17), comma 1, lettera i), e della falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera l), e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67, comma 1, non censura in realta' errori di diritto che il giudice a quo abbia commesso nell'interpretare ed applicare tale disposizione, ma lamenta l'interpretazione che la CTR ha dato del contratto tra la dante causa del contribuente ed il terzo costruttore, ed in particolare delle disposizioni negoziali relative alla condizione sospensiva ed all'adempimento del corrispettivo pecuniario dovuto dal terzo.

Infatti, la qualificazione giuridica del presupposto dell'imposizione, adottata dal giudice d'appello ai fini fiscali, deriva direttamente dall'interpretazione complessiva del titolo negoziale de quo, e dalla conseguente attribuzione al pagamento della somma in questione di una funzione concreta corrispettiva dell'obbligazione gravante sui cedenti, che comportava il mancato utilizzo per nove anni del suolo oggetto della permuta. E del resto, nel corpo del

motivo, lo stesso ricorrente, piuttosto che dedurre specificamente sulla norma rubricata, lamenta nella sostanza che il contratto in questione non sia stato diversamente interpretato, attribuendo alle medesime disposizioni negoziali ed alla funzione concreta del corrispettivo imponibile una diversa causa contrattuale e percio' invocando l'applicazione della tassazione separata.

Tuttavia, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, deve proporre ricorso per violazione delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., avendo anche "l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche' quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche', quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu' interpretazioni, non e' consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita' del fatto che fosse stata privilegiata l'altra." (Cass. 28/11/2017, n. 28319, conformi, ex plurimis, Cass. 15/11/2013, n. 25728 e Cass. 27/06/2018, n. 16987). Nel caso di specie, il motivo non contiene tali necessarie e specifiche indicazioni e non e' quindi ammissibile.

9. Il quarto motivo e' inammissibile, in quanto denuncia contemporaneamente ed in maniera inestricabile le diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, atteso che la lettura dell'intero corpo del relativo mezzo d'impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che da' luogo all'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto, nel caso di specie processuale, ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (arg. da Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Ferma la rilevata inammissibilita', deve peraltro escludersi che, nel caso di specie, come pare sostenere la ricorrente, possa ravvisarsi una motivazione meramente apparente, e quindi di fatto assente, poiche' il ragionamento decisorio espresso dalla CTR, specialmente in ordine all'interpretazione del rapporto tra le parti negoziali ed alla conseguente qualificazione ai fini fiscali, non e' inferiore al "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, (cfr. Cass. 30/06/2020, n. 13248, ex plurimis).

Invero, con il motivo in trattazione, la ricorrente non censura specificamente un deficit motivazionale riferito puntualmente ad un concreto fatto storico, ma torna a criticare la decisione in diritto del giudice a quo, derivata dall'interpretazione del contratto tra le parti, cio' che non e' ammissibile con il mezzo di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, comunque, senza che vengano rispettati i criteri di ammissibilita' della censura in tema di ermeneutica contrattuale, gia' illustrati.

Sempre premessa l'inammissibilita' del motivo, appare irrilevante, infine, nel contesto dei vizi denunciati, la circostanza, pure lamentata dalla ricorrente, che in un passaggio della

motivazione la CTR abbia attribuito alla decisione di primo grado la qualificazione del reddito in questione come plusvalenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera b), mentre la CTP aveva inquadrato la somma in questione " nel dettato del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 1, lettera i), e quindi soggetta a tassazione separata, poiche' trattasi di somma erogata a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo del terreno promesso in vendita, sottoposta a condizione sospensiva per tutta la durata del contratto". Infatti, nell'ulteriore sviluppo della motivazione, il giudice d'appello ha comunque preso espressamente in considerazione l'ipotetica natura risarcitoria dell'attribuzione patrimoniale in questione (assunta dalla decisione di primo grado e negata specificamente dall'Ufficio nell'appello incidentale), escludendola.

10. Il quinto motivo e' inammissibile.

Invero, esso prescinde del tutto dalla decisione impugnata, alla quale non attribuisce infatti criticamente alcuna decisione, o omessa decisione, in ordine ai pretesi vizi della cartella di pagamento, ed in particolare a quello relativo all'individuazione del "soggetto passivo" nella persona della ricorrente.

Non investendo la decisione impugnata, della quale non evidenzia alcun vizio sul punto, ma solo la condotta procedimentale dell'Amministrazione, il motivo neppure si misura con la motivazione, e con la relativa ratio decidendi, che la CTR, ha espressamente esposto nella sentenza d'appello proprio in ordine ai pretesi vizi della cartella nella motivazione, escludendo la fondatezza delle censure della ricorrente appellante principale.

Non formulando specifiche critiche, tramite i motivi tassativamente previsti dall'articolo 360 c.p.c., che attingano la sentenza impugnata, ma limitandosi a riproporre le proprie difese di merito, da essa gia' disattese, il ricorrente ha violato quindi l'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), e lo stesso articolo 360 c.p.c..

11. Le spese di questo giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza